

La giustizia e l'arte del diritto

Baldassare Pastore

Università degli Studi di Ferrara

Abstract: Justice and the Art of Law

The article reconstructs Francesco Carnelutti's thought according to which the legal activity has an artistic character. Law has to do with justice, which can be obtained by applying the legal norm to the fact, transforming the abstract into the concrete. This is linked to Carnelutti's reflection on judicial judgment and interpretation. They require an inventive act. Law is an art aimed at ordering social relations. In this sense, it requires the ability to concretely find the right relationship between individuals. The interpreter is the architect of the right law in the concrete case. Judgment serves to establish what is right. The pursuit of justice is the purpose of law.

Keywords: Francesco Carnelutti, Justice, Art of Law, Judicial Judgment, Interpretation.

Sommario: 1. Diritto e giustizia – 2. La dimensione artistica dell'attività giuridica: il giudizio e l'interpretazione – 3. "Il giudizio serve a stabilire ciò che è giusto".

1. Diritto e giustizia

Vi è, nella sterminata e poliedrica opera di Francesco Carnelutti, una esigenza costante: cogliere il fine autentico del diritto.

Tale esigenza emerge attraverso un lungo e continuo processo di approfondimento nel quale la meditazione carneluttiana prende le forme di un caleidoscopio composito avente molte sfaccettature, che, da direzioni diverse, convergono verso un centro unitario¹.

¹ A. Scerbo, "La dimensione 'metafisica' nel pensiero di Carnelutti: la scienza del diritto e l'incanto dell'arte", in G. Tracuzzi (a cura di), *La filosofia del diritto di Francesco Carnelutti*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, pp. 85-86.

In questo caleidoscopio acquistano una peculiare significatività i libri definiti dallo stesso Carnelutti "clandestini" ("ignorati dai filosofi perché sono scritti da un giurista come dai giuristi perché non sono libri di diritto"), che rendono possibile cogliere l'essenza del diritto attraverso ciò che gli è apparentemente estraneo, guardandolo in prospettiva, a distanza. Cfr. F. Carnelutti, *Arte del diritto* (1949), prefazione di C. Consolo, a cura di D.M. Cananzi, Giappichelli, Torino, 2017, p. 4; Id., "Di là dal diritto" (1947), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, Cedam, Padova, 1953, p. 87. Sul punto v. G. Tracuzzi, "Introduzione. *Amor vincit omnia*", in F. Carnelutti, *La guerra e la pace* (1945), prefazione di A. Carnelutti, a cura di G. Tracuzzi, Giappichelli, Torino, 2014, p. 14; D.M. Cananzi,

Nella ricerca del “come del diritto” la dimensione della scientificità possiede una precipua rilevanza, legandosi ai profili metodologici e ad una rigorosa elaborazione concettuale che si interseca con l’attenzione alla pratica giuridica. D’altra parte, l’adeguamento del diritto alla giustizia, il perseguimento della giustizia, che costituisce il fine del diritto, esprime un messaggio di trascendenza che si proietta al di là del diritto stesso, sfociando nella carità².

In questa ricerca si inserisce il recupero della dimensione artistica, che diventa il tratto peculiare di un approccio volto a cogliere il divenire del diritto e la sua essenza³. Capire pienamente il diritto implica considerarlo non solo come scienza ma come esperienza, recuperando la cifra artistica, creativa, esistenziale della giuridicità⁴.

Il diritto è un’arte, è un saper fare, è un saper produrre creativamente qualcosa, volto all’ordinamento delle relazioni sociali. In questo senso, l’arte giuridica richiede l’abilità di ritrovare in concreto il giusto rapporto tra le persone⁵. Il fine della giustizia, d’altra parte, è quello di rettificare il rapporto intersoggettivo, di mettere ordine nel campo delle cose umane. La giustizia – scrive Carnelutti – “ci appare come un modo di essere di una cosa fatta dall’uomo *nei confronti degli altri: l’adattamento di una cosa agli altri* di modo che essa si trovi al suo posto nell’insieme”⁶.

Al diritto come giustizia conviene la struttura del processo⁷, che ne è la manifestazione prima⁸. Il processo (o, per meglio dire, il giudizio) ha la funzione di connettere l’astrattezza della legge con la concretezza del fatto⁹. Peraltro, nel contrasto “irriducibile” tra l’astratto e il concreto, nell’“irreparabile insufficienza” dell’astratto a comprendere il concreto nasce e si sviluppa l’antitesi tra certezza e

“Un codice somiglia dunque a una partitura?”. Annotazioni sull’Arte del diritto in Francesco Carnelutti”, in G. Tracuzzi (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2015, p. 140.

² Cfr. D. Coccopalmerio, *Francesco Carnelutti. Il «realismo giuridico italiano»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1989, pp. 96-97; A. Scerbo, *op. cit.*, pp. 86, 89-90, 100-101. Scrive Carnelutti, “I valori giuridici del messaggio cristiano” (1950), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., pp. 199-200: “non solo nella vita soprannaturale ma pure nella vita terrena giustizia e carità non sono due direttive parallele dello spirito, destinate a incontrarsi solamente all’infinito, mentre al contrario si implicano a vicenda: né si fa giustizia senza carità né carità senza giustizia” (corsivo dell’Autore). Di Carnelutti si veda anche *La guerra e la pace*, cit., p. 113, nonché “Controversie sul metodo” (1948), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., pp. 113-114.

³ A. Scerbo, *op. cit.*, p. 88.

⁴ Cfr. C.V. Giabardo (2021), “Arte e diritto. Il diritto nell’arte e il diritto come arte”, in *Giustizia insieme*. Recuperato da <https://www.giustiziainsieme.it/> [Data di consultazione: 15/02/2023].

⁵ F. Viola, “Il diritto tra arte ed etica”, in C. Hermida, J.A. Santos (a cura di), *Una filosofía del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero*, Camera de los Diputados, Madrid, 2015, pp. 3-4.

⁶ F. Carnelutti, *La guerra e la pace*, cit., p. 105 (corsivo dell’Autore).

⁷ F. Carnelutti, “La morte del diritto” (1953), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., p. 278.

⁸ F. Carnelutti, “Nascita e rinascita del diritto” (1951), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., p. 265.

⁹ F. Carnelutti, “Nuove riflessioni intorno alla certezza del diritto” (1950), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., pp. 158-159.

giustizia, vissuta e sofferta dai giuristi come un “dramma senza fine”. Comunque, nell’esperienza giuridica, il cui centro di gravità è costituito dal giudizio, si celebra la sintesi dell’astratto e del concreto, della legge e del fatto, della lettera e dello spirito: della certezza e della giustizia. “Senza di ciò – sottolinea Carnelutti – non vi sarebbe diritto, anzi in ciò sta veramente il diritto”¹⁰.

La giustizia, nella quale sta il fine del diritto¹¹, può essere ottenuta solo mediante l’applicazione della legge al caso singolo, trasformando l’astratto nel concreto. A ciò, però, la scienza non basta, poiché essa opera attraverso le leggi e dalla legge al fatto c’è un salto che la scienza non può fare. La consapevolezza dell’insufficienza – dell’impotenza – della scienza a portare a compimento l’opera giuridica conduce Carnelutti a parlare di “arte del diritto”¹².

La qualificazione dell’attività giuridica come arte può destare perplessità. Va ricordata, però, la celebre definizione di Celso, riferita da Ulpiano: il diritto come “*ars boni et aequi*”¹³. Una definizione, invero, che – come Carnelutti evidenzia – “non risponde più al modo di pensare comune”¹⁴. Siffatta perplessità trova una sua parziale giustificazione nel fatto che la recente riflessione sull’attività giuridica si è sviluppata in un periodo nel quale il concetto di arte è stato ristretto alle cosiddette “belle arti” e che ha visto il consolidarsi della distinzione tra arte e scienza, fondata sulla differenza tra il fare e il sapere. Tale perplessità è giustificata anche dal fatto che la filosofia ha espunto il problema dell’arte del diritto, assumendo che i due termini (diritto ed arte) si riferiscono a due categorie profondamente diverse: l’utile e il bello¹⁵. Carnelutti, invece, ripropone all’attenzione degli studiosi l’idea del carattere artistico dell’attività giuridica¹⁶, recuperandola in collegamento con la sua riflessione sul giudizio, inteso come “l’atto fondamentale del diritto”¹⁷.

L’idea della relazione tra arte e diritto è concepita da Carnelutti commemorando, nell’Università di Padova, nel 1934, Vittorio Scialoja¹⁸. Carnelutti

¹⁰ *Ivi*, p. 159. “Così la vita del diritto, tendendo all’unità tra certezza e giustizia, si dibatte nella loro contraddizione. Per liberarsi dalla quale non c’è se non da cercar di meglio giudicare”. *Ivi*, p. 161.

¹¹ Sulla necessaria integrazione, nel pensiero di Carnelutti, del concetto di diritto con quello di giustizia v. F. Viola, “Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti”, in *Rivista di diritto processuale*, 22 (1967), n. 1, p. 42.

¹² Cfr. F. Carnelutti, voce “Arte del diritto”, in *Enciclopedia del diritto*, III, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 130-131.

¹³ D. 1.1.1.

¹⁴ F. Carnelutti, voce “Arte del diritto”, cit., p. 130.

¹⁵ Paradigmatica, in questo senso, è la concezione crociana del diritto, riassorbito nell’ambito dell’economia. Cfr. B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia* (1907), edizione critica e cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano, 2016. Si veda F. Carnelutti, voce “Arte del diritto”, cit., pp. 130-131.

¹⁶ Il riferimento alla dimensione artistica del mondo giuridico è presente in M. Hauriou, “Les facultés de droit et la sociologie”, in *Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger*, 17 (1893), p. 6 (dell’estratto), che considera il diritto come un “*édifice artistique*”, caratterizzato da una creazione ed uno sviluppo incessanti.

¹⁷ F. Carnelutti, *La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico della prova*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 9. La prima edizione del lavoro è del 1915. Nel 1947 l’Autore ne curò una ristampa.

¹⁸ F. Carnelutti, “Arte del diritto. In memoria di Vittorio Scialoja” (1934), in *Id.*, *Discorsi intorno al diritto*, Cedam, Padova, 1937, pp. 29 ss.

vede in Scialoja “il simbolo dell’arte del diritto poiché la sua vita rappresenta la soluzione esemplare di quel problema dei rapporti fra la attività teoretica e la attività pratica del giurista, in che sta il segreto dell’arte”¹⁹. Parlare di arte del diritto significa tener conto della fusione del *sapere* con il *fare*, di cui la vita di Scialoja è stata un “mirabile esempio”²⁰.

Nel campo del diritto il collegamento tra il fare e il sapere avviene attraverso le regole, che servono alla tecnica, trovate dalla scienza. Ma alla tecnica occorre, oltre il fondamento della scienza, il dono dell’arte²¹. La tecnica del diritto, oltre che guidata dalla scienza, deve essere illuminata e ispirata dall’arte²². Fare del diritto – sottolinea Carnelutti – vuol dire costruire delle formule, ma per costruirle “occorre, prima o più che la conoscenza logica dei principi di diritto o di giustizia, la conoscenza intuitiva del fatto e perciò il loro valore è, in prima linea, questione di espressione”²³.

2. La dimensione artistica dell’attività giuridica: il giudizio e l’interpretazione

Il riferimento all’“arte del diritto” riguarda proprio il tema della soluzione del problema dei rapporti tra astrattezza della norma e concretezza della situazione di vita in cui essa deve essere applicata. Qui è necessario un atto inventivo, una capacità di comprensione concreta, una duttilità e sensibilità giuridica e umana che può trovare il miglior termine di raffronto nell’intuizione dell’artista, che è comprensione immediata del concreto e del particolare, piuttosto che nell’atto della conoscenza logica, che è conoscenza dell’astratto e del generale²⁴.

La relazione tra arte e diritto segue alcuni percorsi che rendono possibile guardare da lati diversi il medesimo problema, sotto il profilo della funzione e della struttura²⁵. Sia l’arte sia il diritto servono a ordinare il mondo ed entrambi tendono un ponte dal passato al futuro. Nel diritto il giudizio collega, mediante il presente, il passato al futuro²⁶. Il passato è storia e il giudizio giuridico è *storico*. Ma per il giudice il giudizio storico è solo una tappa; è un mezzo e non un fine²⁷. Conoscere il passato è un passaggio obbligato per conoscere il futuro. Così, dopo il giudizio

¹⁹ *Ivi*, p. 33. Cfr., in proposito, anche V. Arangio-Ruiz, “Vittorio Scialoja nel centenario della nascita (1856-1956)”, in *Archivio giuridico ‘Filippo Serafini’*, 151 (1956), n. 1-2, pp. 11-13, che vede nella personalità di Scialoja il punto di unione dello scienziato e dell’artista del diritto.

²⁰ F. Carnelutti, “Arte del diritto. In memoria di Vittorio Scialoja”, cit., p. 35.

²¹ *Ivi*, pp. 38-39.

²² *Ivi*, pp. 61-62.

²³ *Ivi*, p. 60.

²⁴ Cfr. L. Caiani, *La filosofia dei giuristi italiani* (1955), RomaTre Press, Roma, 2021, pp. 88-89. V. anche E. Caterini, “Il diritto «giurisprudenziale» e l’«arte» del diritto nel pensiero di Francesco Carnelutti”, in G. Tracuzzi (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant’anni dalla scomparsa*, cit., p. 83.

²⁵ F. Carnelutti, *Arte del diritto*, cit., p. 6.

²⁶ *Ivi*, pp. 56-59.

²⁷ Cfr. in argomento B. Pastore, *Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 126 ss., 132-138.

storico, viene il giudizio *critico*, “che veramente serve a giudicare”²⁸. Il giudizio critico è il giudizio del bene e del male, per regolare la vita futura degli esseri umani.

Il giudizio intorno al passato interessa solo al fine di preparare il giudizio intorno al futuro. In questo senso – come evidenza Carnelutti – “è sempre un salto nel buio”. Il giudice è “al centro di un minuscolo cerchio di luce, di là dal quale tutto è buio: dietro di lui l'enigma del passato, davanti l'enigma del futuro. Quel minuscolo cerchio è la *prova*”. La prova è il cuore del problema del giudizio²⁹.

Nel mondo del diritto un'ulteriore attività che riguarda, accomunandoli, l'artista e il giurista è rappresentata dall'interpretazione³⁰.

Un codice somiglia ad una partitura. “Le note musicali, al profano che le osserva, non dicono nulla. Ma anche di un articolo del codice è la stessa cosa”³¹. La somiglianza dell'arte del diritto con l'arte musicale, unite dalla necessità dell'atto interpretativo, è confermata dall'opposizione tra l'illimitatezza del fine e la limitatezza del mezzo rappresentativo³². Peraltro, sia con riferimento ad una partitura sia con riguardo ad una legge, il testo rinasce sempre nell'interpretazione, aprendosi al futuro³³. Il diritto è arte perché è interpretazione. La centralità del momento interpretativo mette in evidenza il carattere inventivo del diritto, non riducibile ad una creazione più o meno assoluta³⁴. Ciò vale anche nell'arte: non la creazione, ma l'invenzione è la sua virtù. Ciò che essa inventa, cioè trova, non è altro che l'armonia del mondo. Ed è questo che fa (o tenta di fare) il diritto: trovare l'armonia del mondo, “traendo al presente, e così estraendo dal tempo ciò che si manifesta nel tempo”³⁵. Il giudizio ha una funzione inventiva e l'invenzione consiste nel “trovare, attraverso il presente, il futuro d'un passato o il passato d'un futuro”³⁶. Il giudizio scopre, alza il sipario e fa vedere. Il giudizio (il cui schema è:

²⁸ F. Carnelutti, *Arte del diritto*, cit., p. 58 (corsivo dell'Autore). La teoria del giudizio giuridico è sviluppata da Carnelutti nella *Teoria generale del diritto*, seconda edizione interamente nuova, Soc. Ed. del «Foro Italiano», Roma, 1946, pp. 332-364, e nella *Teoria generale di diritto*, terza edizione emendata e ampliata, Soc. Ed. del «Foro Italiano», Roma, 1951, pp. 364-404. Dell'Autore si veda anche “Nuove riflessioni sul giudizio giuridico”, in *Rivista di diritto processuale*, 11 (1956), n. 2, pp. 81-106. In argomento cfr. F. Viola, “Metodologia, teoria ed ideologia del diritto in F. Carnelutti”, cit., pp. 46 ss.

²⁹ F. Carnelutti, “Di là dal diritto”, cit., p. 89. Scrive Carnelutti, “Matematica e diritto” (1951), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., p. 220: “quando il giudice cerca il reato e la pena, il suo è veramente lo sforzo per trovar il passato d'un futuro e il futuro d'un passato e pertanto ciò ch'egli fa è un salto nel buio, e le prove che ha raccolto somigliano al trampolino, che serve per saltare, e codesto trampolino è il *presente*, enigmatico *medium* tra il passato e il futuro”.

³⁰ F. Carnelutti, *Arte del diritto*, cit., pp. 44-46.

³¹ *Ivi*, p. 46.

³² *Ivi*, p. 47.

³³ Sul tema si rinvia a M. Brunello, G. Zagrebelsky, *Interpretare. Dialogo tra un musicista e un giurista*, Il Mulino, Bologna, 2016. Cfr. F. Carnelutti, *Arte del diritto*, cit., pp. 46-47; Id., *Diritto e processo*, in *Trattato del processo civile*, diretto da F. Carnelutti, Morano, Napoli, 1958, pp. 146-147. Si veda, al riguardo, A. Scerbo, *op. cit.*, pp. 97-98.

³⁴ Cfr. D.M. Cananzi, “Un codice somiglia dunque a una partitura?”, cit., pp. 148-149.

³⁵ F. Carnelutti, voce “Arte del diritto”, cit., p. 131 (corsivo dell'Autore).

³⁶ F. Carnelutti, “Di là dal diritto”, cit., p. 89.

“data una parte, ch’è il noto, trovare l’altra, ch’è l’ignoto”) si forma mediante “il *senso del tutto*, ch’è il *senso del bene* o *buon senso*”³⁷.

3. “Il giudizio serve a stabilire ciò che è giusto”

Nel giudizio si realizza l’unificazione di una pluralità di voci, sulle quali emergono quella del giudice e quella dell’avvocato. Al giudice spetta il compito di guardare alla storia con l’ausilio delle lenti della fattispecie; all’avvocato spetta il compito di mostrare al giudice la vita per orientarsi nella storia, al fine di decidere. Il giudice deve impegnarsi nella ricostruzione della vicenda umana per conoscerla. L’avvocato accompagna il giudice, ma deve inoltre ricostruire un dialogo assente, convertendo la condizione di inimicizia in una pace concordata. In questa attività l’avvocato è chiamato ad affiancare alla scienza, caratterizzata dalla precisione, il cuore e la fantasia che provengono dall’arte e che si manifestano nella forma dell’eloquenza³⁸.

Per il difensore – sottolinea Carnelutti – “la questione non è tanto di capire quanto di far capire”, e questo è il problema dell’eloquenza, che è appunto l’*arte di far capire*³⁹.

Il giudizio giurisdizionale, che si lega strettamente alla giustizia (*suum cuique tribuere*)⁴⁰, richiede che siano soddisfatti alcuni criteri, quali la parità di trattamento, la proporzionalità, l’imparzialità, la valutazione equanime, il confronto degli argomenti contrapposti in relazione alle questioni controverse. Essi operano all’interno di una procedura pubblica di discussione che implica l’eguale attenzione agli argomenti pro e contro e la partecipazione paritaria al contraddittorio nell’ottica di una razionalità prudenziale, discorsiva, dialettica⁴¹.

Nel giudizio i fatti, nella loro peculiarità e singolarità, devono essere soppesati e ricomposti in un quadro equilibrato, proporzionato e ragionevole, sì da riconoscere a ciascuno il suo⁴². “Il giudizio serve a stabilire ciò che è giusto”⁴³. L’interprete è l’artefice del diritto giusto del caso e, essendo il giusto anche il bene quale fine dell’essere umano, l’interprete si rende artefice del bene⁴⁴.

La giustizia deve adeguarsi al caso singolo. Ma il giudice non può mai, per decidere secondo giustizia, prescindere dalla verifica del giudizio attraverso

³⁷ F. Carnelutti, “I valori giuridici del messaggio cristiano”, cit., p. 199 (corsivo dell’Autore).

³⁸ Cfr. A. Scerbo, *op. cit.*, p. 95. Scrive Carnelutti, “Matematica e diritto”, cit., p. 230: “La parola ha da essere parlata affinché se ne esprima la musicalità... l’eloquenza combina la musica con la poesia”.

³⁹ F. Carnelutti, “Arte del diritto. In memoria di Vittorio Scialoja”, cit., pp. 65-66.

⁴⁰ Cfr. F. Carnelutti, *Diritto e processo*, cit., p. 4.

⁴¹ Cfr. B. Pastore, “Giustizia”, in U. Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, I, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 277-279. Sul processo come dialogo v. F. Carnelutti, *Diritto e processo*, cit., pp. 149-150.

⁴² E. Caterini, *op. cit.*, p. 85.

⁴³ F. Carnelutti, *Diritto e processo*, cit., p. 4.

⁴⁴ E. Caterini, *op. cit.*, pp. 85-87.

la legge. Un giudice “*solutus lege è una contradictio in adiecto*”⁴⁵. Al giudice si presenta il fatto nella sua concretezza ed egli, dopo averlo definito storicamente, deve trovare la legge che lo prevede. Un compito siffatto implica che alla definizione storica del fatto si unisca una “intuizione di giustizia”, che permetta di dirigersi nella ricerca della legge. Vi è dunque un ponte tra la scoperta del fatto e la scoperta della legge. Questo ponte è proprio l'intuizione di giustizia suggerita al giudice dalla coscienza o dal buon senso, sicché è la giustizia che guida verso la legge. La giustizia, allora, è *misura della legge*⁴⁶. Pertanto, riconoscere l'*insufficienza della legge*, cioè l'*esigenza dell'eccezione*, vuol dire che il diritto va oltre la legge⁴⁷. Per quanto il giudice sia obbligato a decidere secondo la legge, se la soluzione non gli sembra giusta, egli resiste alla legge, cercando di adattarla in modo da decidere secondo giustizia⁴⁸.

Da questo punto di vista, il problema della giustizia, assai più che il problema della regola, è il problema dell'eccezione e il margine tra giustizia e certezza è quello che separa la regola dall'eccezione. Il giudizio, dunque, supera la regola, che è astratta, e include, nel superarla, l'eccezione, reintegrando la parte nel tutto. La struttura del giudizio, così, garantisce (o dovrebbe garantire) la funzione di giustizia⁴⁹.

Emerge, qui, la tensione tra certezza e giustizia, dal momento che la certezza della legge non è sempre certezza della giustizia, e proprio nell'insufficienza dell'astratto a comprendere il concreto nasce e si sviluppa l'antitesi tra certezza e giustizia⁵⁰.

Legge e fatto non sono ancora diritto ma elementi dalla cui combinazione nasce il diritto. Senza la sintesi dell'astratto e del concreto, della legge e del fatto, della certezza e della giustizia non vi è diritto⁵¹, la cui arte risiede nell'atto concreto con il quale il giurista-interprete risolve i singoli problemi della giustizia nelle singole situazioni. Ciò caratterizza il lavoro intellettuale del giudice e c'è in esso “un'attività sottilmente creativa, una continua immediata invenzione”⁵², nella quale

⁴⁵ F. Carnelutti, *Diritto e processo*, cit., pp. 138-139.

⁴⁶ Cfr. F. Carnelutti, “Bilancio del positivismo giuridico” (1951), ora in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, cit., pp. 255-256, che così prosegue: “e poiché giustizia di una cosa è conformità di essa a qualche altra cosa, non si può non inferire che di là dalla legge vi è qualcosa, senza di cui la legge non potrebbe operare”. È questa, per Carnelutti, una decisiva smentita del positivismo giuridico.

⁴⁷ Si veda D. Coccopalmerio, *op. cit.*, pp. 105 ss.

⁴⁸ F. Carnelutti, “Bilancio del positivismo giuridico”, cit., pp. 256-257. Scrive Carnelutti: “Un giurista che non tenga conto di ciò, chiude gli occhi alla realtà del diritto”. La citazione è tratta da p. 257.

⁴⁹ *Ivi*, p. 278. Sul tema si rinvia a B. Pastore, *Decisioni, argomenti, controlli. Diritto positivo e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 97-98.

⁵⁰ Cfr. F. Carnelutti, “Nuove riflessioni intorno alla certezza del diritto”, cit., p. 158. Sul punto si veda C. Caria, “Dialogo intorno a *La certezza del diritto*. Lopez de Oñate e Carnelutti a confronto”, in *Rivista di filosofia del diritto*, 8 (2019), n. 1, pp. 170 ss.

⁵¹ F. Carnelutti, “Nuove riflessioni intorno alla certezza del diritto”, cit., p. 159.

⁵² Cfr. G. Capograssi, “Prefazione a «La certezza del diritto» di Flavio Lopez de Oñate” (1950), ora in Id., *Opere*, V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 87.

si manifesta quella dimensione artistica dell'impresa giuridica che ha costituito un momento significativo della riflessione carneluttiana.